566/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario Paola Lo Giudice, quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 79815** del Registro di Segreteria,

sul ricorso proposto dal sig. **XX** (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Santino Spina (p.Iva 06835830826),

contro

Inps – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta (c.f. BTTNDR62C04H501R),

Visto il ricorso e gli atti di causa;

udito all'udienza dell'11 dicembre 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Andrea Botta per l'Inps. Nessuno è

comparso per il ricorrente.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso del 12 dicembre 2022 il sig. XX, dipendente della Polizia di Stato fino al 1° aprile 2018, chiedeva di accertare il proprio diritto, ai sensi dell'art. 54, d.p.r. n. 1092/1973, alla riliquidazione del trattamento pensionistico erogato, con attribuzione della percentuale del 2,445 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo e con condanna alla corresponsione degli arretrati maturati con interessi e rivalutazioni.

Vista l'assenza di complessità della questione e considerato che il ricorso poteva essere evitato concludendo la vicenda in via stragiudiziale, chiedeva la condanna dell'Inps alle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

2. All'udienza del 6 settembre 2023, attesa la mancata costituzione in giudizio dell'Inps, l'udienza era rinviata al 7 febbraio 2024. All'esito dell'udienza del 7 febbraio 2024, la trattazione veniva rinviata all'udienza del 17 luglio 2024, onerando il ricorrente di provvedere alla notifica alla controparte del ricorso e dell'ordinanza stessa.

3. All’esito dell’udienza del 17 luglio 2024, con ordinanza n. 114/2024, il giudice ordinava all’Inps, non comparso in giudizio, di trasmettere copia del fascicolo amministrativo, nonché una dettagliata relazione in ordine alle vicende di causa, fissando per la trattazione l’udienza dell’11 dicembre 2024.

4. Con memoria del 9 settembre 2024 si costituiva in giudizio l’Inps, che rappresentava di aver provveduto a riliquidare la pensione ordinaria del ricorrente in applicazione dell'art. 1, comma 101, l. n. 234/2021, con decorrenza economica dal 1° gennaio 2022 e applicazione degli interessi legali spettanti. Precisava che gli arretrati erano stati pagati sulla rata di settembre 2024.

5. Con memoria del 2 dicembre 2024 il ricorrente confermava di aver ricevuto quanto dovuto, chiedendo di dichiarare la cessata materia del contendere.

Insisteva per la condanna alla refusione delle spese di lite in considerazione della soccombenza virtuale dell’Istituto previdenziale.

6. All’udienza dell’11 dicembre 2024, come da verbale, è comparso l’avv. Andrea Botta per l’Inps, che ha confermato la richiesta di cessata materia del contendere.

All’esito della discussione, il giudizio è stato

trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. L'Inps, in sede di costituzione in giudizio, ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, in quanto nelle more del giudizio ha rideterminato la pensione del ricorrente in applicazione dell'art. 1, comma 101, l. n. 234/2021, con decorrenza economica dal 1° gennaio 2022.

Il ricorrente, considerata la soddisfazione delle proprie ragioni di credito, ha aderito alla richiesta di dichiarare la cessata materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna alle spese dell'Inps.

2. Stante la concorde richiesta delle parti in considerazione della soddisfazione del sotteso interesse, sussistono i presupposti perché venga dichiarata cessata la materia del contendere.

3. Tenuto conto della novità della questione trattata, stante il recente mutamento del quadro legislativo e giurisprudenziale, può disporsi l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la

Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, dichiara la cessata materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.12.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
12.12.2024 16:04:29
GMT+02:00